



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

**COPIA**

**ORD. Registro Generale n. 137**

## **IL SINDACO**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01\03\2020;

VISTO il DPCM 04\03\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del 04\03\2020;

VISTO il DPCM del 08\03\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del 08\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 09\03\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del 09\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 11\03\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del 11\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 22\03\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del 22\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il DPCM del 01\04\2020 che ha prolungato l’efficacia di tutte le misure restrittive in essere fino alla data del 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 10\04\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25\03\2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il DPCM del 26\04\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

DATO ATTO che con Ordinanza n. Z00037 del 30\04\2020 la Regione Lazio ha previsto al punto 1 la possibilità per i Comuni di adottare provvedimenti volti a programmare gli orari delle attività commerciali;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze e ritenuto procedere alla loro revoca, in quanto non più conformi al nuovo contesto normativo dettato dall'emanazione del D.L n. 33 del 16/05/2020 e dall'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020:

- N. 109 del 11/03/2020 con oggetto: “Sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali ad eccezione del settore alimentare”;
- N. 129 del 04/05/2020 con oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, DPCM 09/03/2020 e seguenti, misure temporanee relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da covid-19 – disciplina per le attività commerciali e per l'asporto”;
- N. 131 del 06/05/2020 con oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, DPCM 09/03/2020 e seguenti, misure temporanee relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da covid-19 – disciplina per le attività commerciali e per l'asporto” mediante la quale sono state apportate modifiche agli orari di apertura;

VISTE E RICHIAMATE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, inerenti la predisposizione di schede tecniche contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

CONSIDERATO che il Governo, mediante il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020, definisce le linee guida, valide dal 18 maggio 2020, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche;

VISTA l'Ordinanza del Presidenza della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, cui sono allegate le predette linee guida, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio;

VISTO l'art 54 del D.Lgs 267/2000;

### **ORDINA**

per far fronte al rischio di contagio, in coerenza con le statuizioni statali e regionali richiamate in premessa, a partire dal 18 maggio 2020:

- la revoca delle Ordinanze n. 109 del 11/03/2020; n. 129 del 04/05/2020 e n. 131 del 06/05/2020, in quanto non più conformi al nuovo contesto normativo;
- che gli esercizi commerciali, sia di vicinato che le medie e grandi strutture di vendita, nonché le attività di servizi alla persona, consentiti dall'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16/05/2020, potranno esercitare la propria attività nella fascia oraria dalle 6.30 alle 21.30, tutti i giorni, festivi inclusi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante, edicole, distributori automatici e forni;
- che l'attività di ristorazione, incluso l'asporto, svolta anche in forma artigianale, sia effettuata a partire dalle ore 6:30 e fino alle ore 24:00;
- di stabilire che per le suddette attività di ristorazione resti comunque consentita la modalità di consegna a domicilio senza limiti di orario, con l'obbligo di tenere le serrande dei locali a mezza altezza oltre le ore 24.00;
- l'applicazione puntuale, da parte degli esercenti, delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", di cui all'Ordinanza regionale n. Z00041 del 16/05/2020 ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- per i mercati, di provvedere con urgenza alla stipula di un accordo condiviso tra i competenti uffici comunali e le associazioni di categoria, in merito alle misure di prevenzione da adottare e, nelle more, di prevedere le seguenti specifiche misure, integrative rispetto alle prescrizioni allegate all'Ordinanza regionale n. Z00041 del 16/05/2020:
  - il presidio fisso degli agenti della Polizia Locale nei mercati settimanali, nel numero ritenuto congruo da parte del Comandante, al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e ad assicurare il distanziamento sociale interpersonale di almeno un metro;
  - l'obbligo dell'utilizzo della mascherina da parte degli utenti e degli esercenti all'interno dell'area mercatale, ad eccezione dei soggetti esentati dalla norma;
  - un maggiore distanziamento tra i banchi, rispetto al posizionamento ordinario, da attuarsi mediante:
    - ï riduzioni dell'area occupata dagli stessi
    - ï l'utilizzo di posteggi non più occupati
    - ï ampliamenti delle aree mercatali tali comunque da non comportare disagi alla viabilità
  - la delega agli agenti della Polizia Locale del coordinamento, organizzazione e gestione delle aree mercatali, anche in deroga alle vigenti disposizioni in termini di posizionamento dei banchi, motivata dalla necessità di garantire ordine pubblico e sicurezza in tale particolare fase di riavvio delle attività economiche;
  - la predisposizione di autonome modalità organizzative, da parte degli esercenti nell'ambito della propria area di vendita, tali da garantire il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro;
  - l'obbligo, per i titolari dei posteggi nei mercati, di attenersi pedissequamente alle misure specificate nella scheda "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenute nell'allegato all'Ordinanza regionale n. Z00041 del 16/05/2020;
- a tutti gli esercenti di attività economiche, anche mercatali, di informare la propria clientela delle misure igienico sanitarie contenute nell'Allegato n.4 al DPCM del 26/4/2020 e che si allega alla presente ordinanza, mediante affissione di locandina informativa ben visibile nei propri locali e aree di accesso al pubblico.

**L'inottemperanza alle disposizioni impartite dagli agenti della polizia locale, è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa di € 500,00.**

**Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine all'autorizzazione delle riaperture e fatta salva la facoltà del titolare delle attività economiche, oggetto della presente Ordinanza, circa l'apertura o meno delle stesse sia nei giorni feriali che in quelli festivi.**

### **DISPONE**

Che l'esecuzione della presente Ordinanza nonché il controllo dell'osservanza delle disposizioni ivi contenute è demandato al Comando di Polizia Locale, unitamente alle Forze dell'Ordine.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di Legge.

La presente Ordinanza viene trasmessa, ognuno per le proprie competenze, all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Prefettura di Roma – Uff. Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, al Commissariato di Tivoli, alla Guardia di Finanza competente per territorio ed alla Polizia Provinciale.

### **AVVERTE**

Che contro il presente Provvedimento è ammesso:

- ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- ricorso entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento, al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**

**Ft.o BARBET Michel**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"